

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 134 del 25 Gennaio 2016

Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.

Lotto: n. 10 località: San Felice sul Panaro (MO).

Approvazione terzo smontaggio dei moduli abitativi.

Premesso:

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

- che con il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 13, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2016;

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- che con le ordinanze n. 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

- che, con riferimento al lotto 10 in località San Felice sul Panaro (MO) in data 19 aprile 2013 è stato sottoscritto con la Ditta Coopsette Soc. Coop., quale capogruppo mandataria del R.T.I. con C.M.R. Edile S.p.A. (ora SICREA S.p.A.), il relativo contratto di appalto Rep. n. 0090, parzialmente modificato con atto Rep. n. 0170 del 30 settembre 2013, per il corrispettivo contrattuale di € 4.642.531,45, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 158.220,00 non soggetti a ribasso, oltre ad € 83.967,73 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA, e contestualmente è stata sottoscritta l'Appendice n.1 al Contratto Principale, con la PMAR UNODIECI Soc. Consort. a Resp. Limit., costituita in data 30 otto-

bre 2012 dal R.T.I. costituita fra Coopsette Soc. Coop. e CMR Edile, che si è impegnata ad eseguire i lavori oggetto del contratto assumendosi tutti gli oneri in esso contenuti;

Richiamati, con riferimento al citato lotto 10:

- il Decreto del Commissario Delegato n. 537 in data 3 aprile 2014 con il quale sono stati approvati il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale, redatti dal direttore dei lavori geom. Gian Franco Coliva di FBM in data 28 gennaio 2014, confermati dal RUP e sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza riserve né eccezione alcuna, dal quale emerge che l'importo dei lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza ammonta ad € 4.549.149,52;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 269 in data 11 febbraio 2015 con il quale è stato approvato il certificato di collaudo che ha confermato l'importo dei lavori del conto finale;

- quanto previsto all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di appalto rep. 90 del 19 aprile 2013 nel quale l'impresa appaltatrice su richiesta della stazione appaltante dopo 2 anni dalla consegna dei moduli abitativi è tenuta allo smontaggio e al riacquisto anche parziali di quelli non più in uso (formula del buy back) per un valore complessivo pari ad € 391.849,39 e che tale valore si sarebbe ridotto a 0 nel corso dei successivi quattro anni con formula lineare con decrementi mensili;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 623 del 17 luglio 2013 con il quale tra l'altro venivano disciplinate le condizioni ed i criteri per la consegna delle aree ai comuni, per la tempistica di riferimento dei canoni di manutenzione e fissati i tempi di operatività della formula del buy back;

- l'ultimo Verbale di consegna provvisoria dei moduli al Comune di San Felice sul Panaro sottoscritto in data 14 marzo 2013;

- il Verbale di consegna delle aree urbanizzate al Comune di San Felice sul Panaro del comparto PMAR lotto 10 sottoscritto in data 27 agosto 2013;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 917 del 3 giugno 2014 di approvazione per lo smontaggio di n.4 moduli,

- il Decreto del Commissario Delegato n. 239 del 6 febbraio 2015 con il quale veniva approvato il secondo smontaggio di n.8 moduli abitativi;

Vista la richiesta inoltrata dal Sindaco di San Felice sul Panaro in data 23 dicembre 2015 assunta al prot. n.CR.2015.61455 con cui si chiede lo smontaggio di n. 8 moduli, identificati con i numeri 525, 526, 527, 528, 549, 550, 551, 552;

Inteso procedere allo smontaggio dei suddetti complessivi n. 8 moduli;

Atteso che per il lotto in oggetto, l'ultima consegna provvisoria dei moduli abitativi è avvenuta il 14 marzo 2013, e pertanto il dovere di riacquisto essendo decorso il termine di due anni produce già i propri effetti;

Rilevato che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;

Preso atto che dal Verbale n. 2 di constatazione per la riconsegna parziale dei moduli in data 18 marzo 2015 e dalla comunicazione inoltrata all'Amministrazione Comunale in data 21 gennaio 2016 prot. n.CR.2016.2545, risulta che nel corso del citato sopralluogo sono stati rilevati danni e mancanze per i

quali è stato chiesto al Comune di avviare apposite denunce ed eventuali richieste di rimborso per un importo pari a € 2.679,50;

Considerato che la riconsegna dei n. 8 moduli avverrà nel mese compreso tra il 14 febbraio 2016 e il 14 marzo 2016, l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 36/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 24.319,80, a tale importo vanno comunque detratti i danni rilevati sui moduli oggetto della riconsegna precedente, che si intende riconoscere all'impresa, nelle more della conclusione del procedimento di recupero delle somme di cui sopra, valutati in € 2.679,50 e pertanto la somma che l'impresa dovrà al Commissario entro 20 (venti) giorni dalla data di riconsegna dei moduli indicati risulta pari ad € 21.640,30 (€ 24.319,80 - € 2.679,50);

Considerato infine che alla data dello smontaggio anche il valore di buy back dei restanti n. 64 moduli installati è ricalcolato alla frazione di 36/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 230.901,49, l'importo della polizza fideiussoria a garanzia del valore di buy back, può essere ridotto ad € 230.901,49.

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali;

- 1) di autorizzare lo smontaggio dei n. 8 moduli installati nel Comune di San Felice sul Panaro PMAR Lotto 10, identificati con i numeri 525, 526, 527, 528, 549, 550, 551, 552;
- 2) di autorizzare il RUP a redigere apposito Verbale di constatazione per la riconsegna parziale;
- 3) di dare atto che i termini contrattuali relativi al buy back producono i propri effetti a partire dalla data di consegna degli ultimi moduli avvenuta in data 14 marzo 2013 e pertanto, il dovere di riacquisto decorre dal termine di due anni ovvero dal 14 marzo 2015;
- 4) di dare atto che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;
- 5) di prendere atto che sono stati rilevati danni e mancanze nel corso del sopralluogo in data 18 marzo 2015, ed è stato chiesto al Comune di avviare apposite denunce ed eventuali richieste di rimborso per un importo pari ad € 2.679,50, come descritto in narrativa;
- 6) di dare atto che la riconsegna dei moduli avverrà nel mese compreso tra il 14 febbraio 2016 e il 14 marzo 2016, e pertanto l'importo del buy back risulta pari alla frazione di 36/48 dell'importo totale, al netto dei danni rilevati sui moduli oggetto della riconsegna precedente, che si intende riconoscere all'impresa, nelle more della conclusione del procedimento di recupero delle somme di cui sopra, ovvero pari ad € 21.640,30 (€ 24.319,80 - € 2.679,50), che PMAR UNODIECI Soc. Consort. a Resp. Limit., dovrà versare a titolo di riacquisto dei moduli smontati entro 20 (venti) giorni dalla data di riconsegna;
- 7) di dare atto altresì che il valore di buy back dei restanti n. 64 moduli installati è ricalcolato alla frazione di 36/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 230.901,49, l'importo della polizza fideiussoria a garanzia del valore di buy back può essere ridotto, ad avvenuta riscossione di € 21.640,30 di cui al punto precedente, ad € 230.901,49;
- 8) di dare atto altresì che a partire della data di smontaggio dei moduli indicati dovrà essere ridotto il canone delle manutenzioni;

- 9) di dare atto che nessun onere per il Commissario Delegato deriva dalle operazioni di smontaggio di cui al presente decreto.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)